



## DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

### Art. 5

#### Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani

Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;
- b) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue eta' non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di eta' non superiore a trentacinque anni;
- c) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa;
- d) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di eta' non superiore a trentacinque anni con figli a carico, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;
- e) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di eta' inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda. I

benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

---

Versione in vigore dal 27 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia |
| Estremi       | Legge 7 aprile 2022, n. 32                                            |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2022                                 |

---

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/deleghe-al-governo-per-il-sostegno-e-la-valorizzazione-della-famiglia/art-5-delega-al-governo-per-sostenere-la-spesa-delle-famiglie-per-la>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it